



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.2.2002
COM(2002) 56 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 gennaio 2005

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle scade il 17 gennaio 2002. Il 28 settembre 2001 le due parti hanno siglato un nuovo protocollo allo scopo di stabilire le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle imbarcazioni della CE nelle acque delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2002 al 17 gennaio 2005.

Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante decisione, il progetto di accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo in attesa della sua entrata in vigore.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del nuovo protocollo deve formare oggetto di una procedura distinta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 gennaio 2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle², firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare all'accordo sopramenzionato al termine del periodo di applicazione del protocollo in vigore accluso a detto accordo.
- (2) In seguito a questi negoziati, il 28 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sopramenzionato, per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005.
- (3) Ai sensi di tale protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 maggio 2005.
- (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dal 18 gennaio 2002.
- (5) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca.

¹ GU C del..., pag.

² GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:	Spagna	18	unità
	Francia	20	unità
	Italia	1	unità
	Regno Unito	1	unità
b) Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	15	unità
	Francia	5	unità
	Portogallo	7	unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle acque delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001³.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

³ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005

A. Lettera della Repubblica delle Seicelle

Egregio Signor/Gentile Signora

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2002 al 17 gennaio 2005, siglato il 28 settembre 2001, mi pregio informarLa che la Repubblica delle Seicelle è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 18 gennaio 2002, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto. Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, entro il 30 settembre 2002, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor.../Signora ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Repubblica delle Seicelle

B. Lettera della Comunità

Egregio Signor/Gentile Signora,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2002 al 17 gennaio 2005, siglato il 28 settembre 2001, mi pregio informarLa che la Repubblica delle Seicelle è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 18 gennaio 2002, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto. Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, entro il 30 settembre 2002, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria."

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria del protocollo.

Voglia gradire, Signor.../Signora..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL GOVERNO DELLE SEICELLE SULLA PESCA AL LARGO DELLE SEICELLE PER IL PERIODO 18 GENNAIO 2002 - 17 GENNAIO 2005

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e in deroga all'articolo 12 dell'accordo relativo alla proroga dell'accordo, sono concesse licenze annue che autorizzano a pescare simultaneamente nelle acque delle Seicelle

a) 40 tonniere a circuizione e

b) 27 pescherecci con palangari di superficie

per un periodo di tre anni a decorrere dal 18 gennaio 2002.

Articolo 2

L'importo della contropartita finanziaria prevista all'articolo 6 dell'accordo è fissato a 3.460.000 € l'anno, di cui le Seicelle hanno concordato di destinare 1.160.000 € l'anno alle azioni di cui all'articolo 3. Il saldo (2.300.000 €), di seguito chiamato "compensazione finanziaria", sarà versato su un conto intestato al governo delle Seicelle comunicato dalla Banca centrale dello stesso paese.

Tale contropartita finanziaria corrisponde a 46.000 t/anno di catture di tonnidi nelle acque delle Seicelle. Se le catture effettuate nelle acque delle Seicelle dai pescherecci comunitari superano 46.000 tonnellate, la Comunità aumenta in proporzione la contropartita finanziaria.

La prima rata della compensazione finanziaria deve essere versata entro il 30 settembre 2002 e le altre rispettivamente entro il 18 gennaio 2003 e il 18 gennaio 2004.

Articolo 3

Durante il periodo di tre anni di cui all'articolo 1, saranno finanziate, tramite la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, le seguenti azioni per un importo totale di 3.480.000 €, ripartito come appresso indicato:

a) aiuto allo sviluppo della pesca locale: 1.230.000 €;

b) creazione e sviluppo di un sistema di controllo e sorveglianza, inclusa l'assistenza tecnica necessaria: 1.000.000 €;

c) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze sugli stock ittici: 950.000 €;

d) corsi di formazione nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca e partecipazione a riunioni internazionali: 300.000 €.

Gli importi di cui sopra saranno resi disponibili entro il 30 settembre 2002 e saranno versati nella data e secondo le modalità precisate dall'autorità della Seychelles Fishing Authority – l'autorità delle Seicelle responsabile per la gestione dei programmi in questione – su un conto bancario ad essa intestato.

Tutte le misure menzionate sono decise dalla Seychelles Fishing Authority che ne informa la Commissione europea.

Le autorità seicellesi competenti trasmettono alla delegazione competente della Commissione europea, entro tre mesi dal giorno anniversario d'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere alle autorità competenti delle Seicelle informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare se del caso i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse, previa consultazione nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 7 dell'accordo.

Articolo 4

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3, le Seicelle possono sospendere il presente protocollo.

Articolo 5

Se, per circostanze imputabili esclusivamente a colpe o negligenze delle Seicelle, non è possibile svolgere attività di pesca nelle acque delle Seicelle, la Comunità europea può, dopo aver consultato le autorità delle Seicelle, sospendere il versamento della contropartita finanziaria, erogando tuttavia le somme dovute al momento della sospensione.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano raggiunto un accordo, confermando che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

Articolo 6

Il protocollo e l'allegato I, recanti la data del 17 gennaio 1999, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, entrato in vigore il 28 ottobre 1987, sono abrogati e sostituiti dal presente protocollo e dall'allegato I.

Articolo 7

Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore non appena le parti si siano notificate la conclusione delle procedure relative all'adozione degli stessi.

Essi si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2002.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE DELLE SEICELLE APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono ai pescherecci della Comunità di pescare nelle acque delle Seicelle sono le seguenti:

- 1.1. la Commissione europea presenta alla Seychelles Fishing Authority (SFA), per il tramite della delegazione della Commissione competente per le Seicelle, una domanda per ciascun peschereccio redatta dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. Le domande devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario fornito dalle Seicelle, il cui modello figura nell'appendice 1;
- 1.2. ciascuna licenza viene rilasciata a nome di un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione europea, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità;
- 1.3. le autorità seicellesi consegnano le licenze agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti. La delegazione della Commissione europea competente per le Seicelle riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità seicellesi;
- 1.4. la licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, dopo aver ricevuto la notifica del pagamento dell'anticipo trasmessa dalla Commissione alle autorità delle Seicelle, queste ultime iscrivono la nave in questione nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, il quale viene comunicato alle autorità di controllo delle Seicelle. Una copia della licenza suddetta può essere ottenuta per fax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo;
- 1.5. prima dell'entrata in vigore del presente accordo le autorità seicellesi comunicano le disposizioni relative al pagamento dei canoni delle licenze e in particolare i dati concernenti i conti bancari e la valuta in cui vanno effettuati i pagamenti.

2. VALIDITÀ DELLE LICENZE E PAGAMENTO DEI CANONI

- 2.1. Le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.
- 2.2. Il canone è fissato a 25 euro per tonnellata pescata nelle acque delle Seicelle.

Le licenze sono rilasciate previo versamento alle Seicelle di una somma forfettaria, all'anno e per peschereccio, di 10.000 euro per le tonniere con reti a circuizione, 2.000 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e 1.500 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL. Tali importi sono equivalenti ai canoni dovuti per la cattura rispettivamente di 400, 80 e 60 tonnellate di pescato all'anno nelle acque delle Seicelle.

- 2.3. I pescherecci con palangari di superficie, prima dell'inizio della loro campagna di pesca nelle acque delle Seicelle e alla fine della stessa, debbono presentarsi al porto di Victoria per la constatazione delle catture detenute a bordo. Tuttavia, su richiesta dell'armatore, le autorità seicellesi possono esentare i pescherecci da tale obbligo.

Le licenze di pesca per i pescherecci con palangari di superficie consentono la cattura, oltre che del tonno, del pesce spada, del marlin e del pesce vela.

- 2.4. La Seychelles Fishing Authority (SFA) effettua il computo dei canoni dovuti a titolo dell'anno civile precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dai pescherecci comunitari e delle altre informazioni da esso detenute.

Tale computo viene notificato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alla Commissione europea che lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

Gli armatori, qualora contestino il computo presentato dallo SFA, possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e concertarsi quindi con le autorità seicellesi per effettuare il computo definitivo anteriormente al 15 maggio dell'anno in corso. Qualora non siano pervenute osservazioni degli armatori entro tale data, il computo effettuato dalla SFA è considerato definitivo.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il computo definitivo relativo alla propria flotta.

Gli eventuali pagamenti supplementari sono erogati dagli armatori ai servizi seicellesi della pesca entro il 31 maggio dello stesso anno.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

- 3.1. Per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque delle Seicelle i pescherecci comunitari titolari di una licenza di pesca nelle acque suddette sono tenuti a compilare le schede di pesca, conformemente al modello riportato nelle appendici 2 e 3. Le schede di pesca debbono essere compilate anche se non sono state effettuate catture.
- 3.2. Per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque delle Seicelle, i pescherecci di cui al punto 3.1 sono tenuti a compilare la scheda di cui sopra con la menzione "Fuori ZEE Seicelle".

3.3. Per quanto riguarda la consegna delle schede di pesca di cui ai punti 3.1 e 3.2, i pescherecci della Comunità sono tenuti:

- nel caso in cui facciano scalo al porto di Victoria, a consegnare dette schede di pesca, debitamente compilate, alle autorità seicellesi entro 5 giorni dall'arrivo nel porto e comunque prima di lasciare il porto in questione;
- negli altri casi, a trasmettere le schede di pesca di cui sopra alle autorità seicellesi entro 14 giorni dall'arrivo in qualsiasi porto diverso da Victoria.

Copia di dette schede è inviata agli istituti scientifici di cui al punto 2.4.

3.4. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicano le sanzioni indicate al punto 11.

4. OSSERVATORI

Su richiesta delle autorità seicellesi, le tonniere a circuizione accolgono a bordo un osservatore e, se le stesse autorità lo ritengono opportuno e necessario, due osservatori designati da tali autorità con il compito di controllare la posizione della nave e le catture effettuate nelle acque delle Seicelle, oltre alla ricerca scientifica.

L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle sue mansioni, compreso l'accesso ai locali, ai documenti e agli impianti di comunicazione. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli beneficia delle stesse prerogative degli ufficiali. Qualora una tonniera a circuizione con a bordo un osservatore seicellese lasci le acque delle Seicelle, devono essere prese le opportune misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Seicelle a spese dell'armatore.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti delle Seicelle.

5. SISTEMI DI CONTROLLO DELLE NAVI

Le navi comunitarie che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllate, *inter alia*, da sistemi di controllo delle navi, senza discriminazioni e alle condizioni concordate dalle parti.

6. IMBARCO DI MARINAI

Durante la campagna di pesca ciascuna tonniera a circuizione imbarca almeno due marinai seicellesi designati dalle autorità delle Seicelle, con l'accordo degli armatori.

I contratti di lavoro di questi marinai sono conclusi a Victoria tra il rappresentante dell'armatore e gli interessati, con l'accordo delle autorità seicellesi competenti.

Essi includono inoltre il regime di previdenza sociale applicabile ai marinai, comprese l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione malattia e infortuni.

7. SBARCHI

Le tonniere a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di mettere a disposizione delle autorità seicellesi le catture accessorie ai prezzi del mercato locale.

Le tonniere a circuizione della Comunità contribuiscono inoltre ad approvvigionare l'industria conserviera del tonno delle Seicelle ai prezzi del mercato internazionale.

8. COMUNICAZIONI

I pescherecci comunitari, nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque delle Seicelle, comunicano direttamente alle autorità seicellesi, possibilmente via fax e, in caso di impossibilità, via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Il numero di fax e la frequenza radio sono indicate nella licenza.

Una copia della comunicazione via fax o della registrazione delle comunicazioni radio è conservata dalle autorità seicellesi e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.4.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicano le sanzioni indicate al punto 11.

9. ZONE DI PESCA

Al fine di non pregiudicare l'attività di pesca artigianale nelle acque delle Seicelle, i pescherecci comunitari non possono operare nelle zone definite dalla regolamentazione seicellese né entro l'area di tre miglia nautiche intorno ai dispositivi di insediamento del pesce collocati dalle autorità seicellesi, le cui posizioni geografiche sono state comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

10. ATTREZZATURE PORTUALI E UTILIZZAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Per quanto possibile i pescherecci della Comunità si procureranno nelle Seicelle le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità seicellesi stabiliscono, d'accordo con gli armatori, le condizioni d'impiego degli impianti portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.

11. SANZIONI

In caso di mancato rispetto di una delle disposizioni di cui sopra, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse e della regolamentazione seicellese, la licenza concessa al peschereccio in causa può essere sospesa, revocata o non rinnovata. La sospensione o la revoca di una licenza costituisce un caso di forza maggiore ai sensi del punto 1.2 del presente allegato.

La Commissione europea deve essere immediatamente informata di qualunque sospensione o revoca di licenza e di tutte le circostanze attinenti.

12. FERMO DI PESCHERECCI

Le autorità seicellesi informano entro 48 ore la delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera del fermo di qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'accordo di pesca nella zona di pesca delle Seicelle e trasmettono una relazione succinta sulle circostanze e i motivi per cui il fermo è stato operato. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente:

Indirizzo del richiedente:.....

.....

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:.....

.....

Nome e indirizzo di altri rappresentanti legali nelle Seicelle:

.....

Firma del comandante della nave:

.....

Nome della nave:

Tipo di peschereccio:

Lunghezza e stazza netta della nave:

Tipo e potenza del motore e stazza lorda:

Porto e paese di immatricolazione:

Numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Indicativo di chiamata:.....

Frequenza:

Caratteristiche delle apparecchiature:

Numero e nazionalità dei marinai:

Zone di pesca e specie ittiche proposte:

.....

.....

Descrizione delle attività di pesca, associazioni temporanee e altre disposizioni contrattuali:

.....

.....

.....

.....

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data:..... Firma:

Appendice 2

DICHIARAZIONE DI CATTURA DELLE TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

Si prega di compilare una riga per cala utile o a vuoto e di apporre una crocetta nelle rubriche INDICATORI e CALA. Grazie

Partenza	Porto: Data: Ora:	Arrivo	Porto: Data: Ora:	Loch Partenza: Arrivo:	Peschereccio: Comandante:	Foglio n.
----------	-------------------------	--------	-------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------

[illegible]

Appendice 3

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DEI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Nome della nave: _____ Nome del comandante:.....

Data della cala: ____/____/____ Inizio della bordata: ____/____/____/a: ____

N. della bordata: _____ Numero della cala: _____

Direzione del vento: _____	Forza: _____ (Beaufort)
Condizioni del mare: _____ Moto ondoso: _____	
Temperatura di superficie: ____ °C	Corrente: velocità: _____ Direzione: _____
Luna: Luna nuova + _____ giorni	Levata della luna: _____
0-24 h	
Tramonto della luna: _____ ora	

Caratteristiche della cala

Ora di inizio: _____ Ora di fine: _____

Sezione	Posizione	Prora	Velocità	Osservazioni
Partenza: boa emittente numero 1				
Boa emittente numero 2				
Boa emittente numero 3				
Boa emittente numero 4				
Boa emittente numero 5				
Boa emittente numero 6				
Boa emittente numero 7				

Numero di ami: _____

Lunghezza: grippie di boa: Braccioli:_____

Lunghezza del trave calato:_____

Profondità registrata del trave (scandaglio):_____

Esche: calamari_____% Sgombri:_____% _____: _____%

Caratteristiche della pesca

	Ora (0 - 24 h)		Latitudine			Longitudine		
Inizio virata								
Fine virata								

Specie	Numero	Pesi unitari stimati	Peso totale	Numero di pesci mangiati
Pesce spada*				
Tonno albacora**				
Tonno obeso**				
Marlin**				
Pesce vela*				
Occhialone				
Pesce cane				
Altri (precisare)				
Peso totale				

Peso totale delle catture sbarcate (pesate)

(*) VDK

(**) con testa, senza branchie

Precisare il tipo di peso considerato (VAT, VDK, intero) se le stime non corrispondono ai pesi previsti.